



Circolare Speciale **46/2019**

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 31.10.2019

È online, sul portale *Fatture e corrispettivi* dell'Agenzia delle Entrate, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) **hanno tempo fino al prossimo 31.10** per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato. **Dopo il 31.10.2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili** ed entro il 30.12.2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21.12.2018).

Come previsto dal Provvedimento del 30.04.2018 e successive modifiche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro intermediari delegati di **visionare** ed effettuare il **download** delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute.

Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l'apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate: gli operatori Iva possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all'interno del portale *Fatture e corrispettivi*, anche tramite un **intermediario delegato**; quest'ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione "massiva" nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell'area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Se l'adesione è comunicata entro il 31.10.2019, a partire dal giorno successivo saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1.01.2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1.11.

Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l'ok è dato dopo il 31.10, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione.

È sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.


ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

*D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2018 - Provv. Ag. Entrate 5.11.2018 - Provv. Ag. Entrate 21.12.2018
Provv. Ag. Entrate 29.04.2019 - Faq Ag. Entrate 18.04.2019, n. 61 - Nota Assosoftware 7.05.2019*

Se al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» dell'Agencia delle Entrate aderisce almeno una delle parti (il cedente/prestatore o il cessionario/committente) **l'Agencia memorizzerà tutti i dati dei file delle fatture elettroniche e li renderà disponibili in consultazione** esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione. Questi file completi saranno cancellati solo dopo 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia 30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi. Alla parte che non aderisce al servizio, invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, **esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.**

Solo se entrambe le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l'Agencia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e **memorizza esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.**

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

MANCATA ADESIONE

• Dati consultabili

- Se **entrambe le parti coinvolte** (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l'Agenzia delle Entrate memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa.
- Dopo la consegna della fattura, l'Agenzia cancella i dati delle fatture elettroniche e memorizza, rendendoli disponibili in consultazione al soggetto che non ha effettuato l'adesione, esclusivamente i **dati fattura fiscalmente rilevanti** di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972, ad esclusione dei dati di cui al c. 2, lett. g) (relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione) e alle altre disposizioni tributarie, nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso lo Sdi, riportati nell'alleg. B, compreso il codice hash.

Fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

• Dati del periodo transitorio

- La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la **cancellazione dei file memorizzati** nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione.

• Assenza di adesione di una sola parte

- In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i **dati fattura fiscalmente rilevanti** cui è consentito l'accesso al soggetto che non ha aderito.

- Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
- Per gli operatori Iva, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 **appositamente delegati**.

• Consumatore finale

- Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

UTILIZZO DEI DATI

• Attività di controllo



- In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 D.P.R. 633/1972, n. 633 e 32 D.P.R. 600/1973, con le modalità previste dall'art. 1, c. 5 D. Lgs. 127/2015 sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

• Modalità

- Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente.

RECESSO

• Modalità

- Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e, per gli operatori Iva è effettuato anche attraverso gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

• Effetti

- Il recesso è immediatamente efficace e **comporta l'interruzione del servizio di consultazione** di tutte le fatture emesse/ricevute.

DELEGHE AGLI INTERMEDIARI

Faq Ag. Entrate
18.04.2019, n. 61

SEQUENZA OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Nota assosoftware 7.05.2019

• Accesso ai dati

• La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare e accessibile previa adesione al servizio effettuata con le modalità previste, è consentita anche agli intermediari individuati dall'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 **appositamente delegati** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.

• Novità normative

• A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, la consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale Fatture e Corrispettivi è possibile solo se l'utente - o un suo intermediario specificatamente delegato - aderisce al **nuovo servizio di "consultazione"**.

• Questa novità è stata introdotta con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21.12.2018 che, oltre a modificare il provvedimento 30.04.2018, ha modificato anche il provvedimento 5.11.2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi.

• Effetti

• Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento **anteriore al 21.12.2018 non consentiranno** agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.



Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21.12.2018 - **acquisiscano nuovamente** la delega al servizio di consultazione.

• Fase "A"

• Per chi aveva trasmesso elettronicamente la delega alla consultazione delle FE, la data spartiacque dovrebbe essere la **Data inizio validità della delega presente nel tracciato**, che dovrebbe corrispondere alla data della firma di conferimento della delega sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all'intermediario.

Procedura

- Se Data inizio validità della delega è **minore del 21.12.2018** occorre:
 1. far firmare il nuovo modello al contribuente, presumibilmente con data maggiore al 18.04.2019 (ovviamente sono valide anche le deleghe già presentate con il nuovo modello dopo il 21.12.2018);
 2. trasmettere la nuova delega compilando tutti i dati del tracciato, indicando la stessa data di cui al punto 1 nel campo Data inizio validità della delega.

Ovviamente, chi aveva presentato il Modello di delega cartaceo ante 21.12.2018, deve ripresentare il nuovo modello cartaceo (oppure fare la trasmissione telematica della delega).

• Fase "B"

• Per tutti i contribuenti (sia quelli per i quali è stata ripresentata la delega di cui alla Fase A, sia quelli per cui non è stato necessario ripresentare la delega), l'intermediario deve "attivare" il servizio di consultazione.

Attivazione

- L'attivazione potrà essere fatta:
 - .. per il singolo contribuente, accedendo all'area riservata dello stesso;
 - .. massivamente per tutti i contribuenti, dall'area riservata dell'intermediario, con upload di un file csv contenente il CF dei contribuenti per i quali si intende attivare il servizio.

Tavola

Adesione al servizio dell'Agenzia delle Entrate e dati memorizzati e consultabili

<p>Adesione di almeno una delle parti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» dell'Agenzia delle Entrate aderisce almeno una delle parti, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (o un intermediario appositamente delegato), l'Agenzia memorizza tutti i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione. • Questi file completi saranno cancellati solo dopo 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia 30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi. • Alla parte che non aderisce al servizio, invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
<p>Nessuna adesione delle parti</p>	<p>Se entrambe le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l'Agenzia delle Entrate memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa; dopo la consegna provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione e delle altre disposizioni tributarie nonché dei dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il documento.</p>
<p>Consumatore finale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I dati sono resi disponibili in consultazione esclusivamente agli operatori Iva, nonché ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di Partita Iva (ad esempio enti non commerciali e condomini). • Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
<p>Cancellazione dei dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Considerato che il processo di fatturazione è un processo simmetrico, ai fini della memorizzazione del file xml della fattura da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà sufficiente che l'adesione sia stata effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente), fermo restando che saranno resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato la predetta adesione al servizio. • In definitiva, si procede alla cancellazione dei file xml delle fatture per le quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> .. presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate; .. assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.
<p>Periodo transitorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fino al momento in cui è resa disponibile la funzionalità di adesione e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa, per consentire ai contribuenti titolari di partita Iva, nonché ai condomini e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità delle fatture emesse/ricevute, l'Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione. • La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione. • L'adesione entro il 31.10.2019 consente la consultazione e visualizzazione dei dati dei file delle fatture elettroniche emesse/ricevute, anche prima dell'adesione (dal 1.01 al 31.10.2019).

Esempio



Lettera informativa da inviare ai clienti

Dati Studio

.....
.....
.....

Spett. Cliente

.....
.....
.....

Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare ad usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l'adesione al servizio.

Dopo il 31.10.2019, se non sarà stata effettuata l'adesione al servizio, l'Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell'area riservata del sito "Fatture & corrispettivi". Quindi i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell'emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall'art. 21, c. 2, D.P.R. 633/1972 **ad esclusione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati**), ed i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.

L'adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato.

L'opzione può essere esercitata:

.. **entro il 31.10.2019**: in tal caso saranno disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute dal 1.01.2019 e fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SDI);

.. dopo il 31.10.2019: in tal caso saranno cancellati i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno consultabili.

Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell'area riservata, esercitare il recesso dall'opzione. Questo comporterà l'interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI.

A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla presente, debitamente firmato.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

....., li

Firma

.....

Il sottoscritto contribuente, nato a (.....) il in qualità di, preso atto della comunicazione inoltratami relativa all'opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, come da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018,

DICHIARA

- di non voler effettuare l'opzione;
 di voler effettuare l'opzione: provvedendo personalmente
 delegando l'intermediario

....., li

Il dichiarante

.....

PROCEDURA


Esempio

Adesione tramite intermediario

- 1 Si entra nel servizio come intermediario con delega ai servizi disponibili del cliente.



- 2 Si entra nella sezione di consultazione delle fatture elettroniche e altri dati Iva.




- 3 Il flag "Vai all'adesione" compare solo se la delega è stata presentata dal 21.12.2018, altrimenti occorre ripresentarla con l'effetto che automaticamente si revoca la precedente e la nuova avrà scadenza dopo due anni.




Esempio (segue)


- 4 Con l'adesione l'Agenzia chiede la lettura dell'accordo di adesione messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.



- 5 Dopo aver aderito, la richiesta è presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate.



- 6 È possibile stampare l'adesione al servizio con data e protocollo, più l'accordo di adesione accettato.



Esempio (segue)

7 L'Agenzia mette a disposizione la ricevuta dell'adesione al servizio di consultazione.



Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche

Soggetto IVA richiedente

Codice Fiscale: 1008940983

Moretti S.r.l.

Dati dell'adesione al servizio

N.ro protocollo adesione al servizio: 808805

Data adesione al servizio: 05/09/2019

8 Con allegato l'accordo di adesione accettato.



Accordo di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche

Il soggetto richiedente, individuato nel frontespizio,